

gli indizi, occorre stabilire se vi è una certa convergenza di fatti, di ipotesi plausibili in ordine a determinate persone. Se questa convergenza vi è, non si accusano queste persone di aver commesso i fatti; solamente si ritiene — e si conclude — che questi fatti debbano essere giudicati dal giudice naturale, che nella specie è la Corte costituzionale.

Ora, mi pare evidente che, se la corruzione di cui stiamo parlando è una corruzione che è stata intensa in due tempi, per ottenere l'acquisto da parte delle autorità italiane di certi aerei di produzione americana (gli aerei *Lockheed*); se questo acquisto poteva essere operato soltanto attraverso l'intervento dei ministri della difesa competenti a quell'epoca (prima il ministro Gui, poi il ministro Tanassi); se l'acquisto è stato in un primo momento tentato, trattato, e in un secondo momento portato a compimento; se l'acquisto è un fatto di corruzione; ebbene, evidentemente, tutto porta a ritenere che debbano essere sottoposti a giudizio — il che non significa che siano colpevoli, significa che possono essere dichiarati tali — i due ministri dell'epoca: il ministro Gui e il ministro Tanassi.

Ecco il motivo per cui pacatamente, senza alcuna foga di parte, con quella pacatezza che mi deriva — se mi è permesso di dirlo — dal lungo esercizio della professione di avvocato, dico e sostengo — e sosterrò in quest'aula nel modo più breve e lineare possibile — la tesi che il senatore Gui e l'onorevole Tanassi non possano non essere rimessi al giudizio della Corte costituzionale. Poi si vedrà. Ma solamente allora si potrà realmente vedere come sono andate le cose.

Esistono, a proposito dei due indiziati, delle posizioni indubbiamente diverse. Se, procedendo a ritroso, anziché secondo l'ordine temporale delle cose, noi vogliamo cominciare dall'ultimo atto di questa storia, che — lo annuncio — si compone di un prologo e di due atti, possiamo cominciare con il ministro Tanassi.

All'onorevole Tanassi tengo a dichiarare, in ossequio alla Costituzione e al buon gusto civile, che non lo ritengo colpevole sino a che non segua una sentenza, che mi auguro sia assolutoria.

Tuttavia, lo ritengo indiziato e ritengo che non possa non concludersi, sulla base delle risultanze di cui disponiamo, che gli indizi gravano su di lui in modo pesante; cioè, che non si possa discutere che nel periodo tra il marzo ed il giugno del 1970

egli sia stato elemento decisivo, conformemente alla sua qualità di ministro della difesa, per un acquisto che si ritiene essere stato influenzato da corruzione.

Ciò non significa che l'onorevole Tanassi sia un corrotto; noi non lo possiamo dire, non lo vogliamo dire e non ci permettiamo di dirlo. Ciò significa soltanto che l'onorevole Tanassi deve essere giudicato da chi solo lo può giudicare, cioè dal suo giudice naturale, per l'eventualità che sia stato soggetto passivo di un reato di corruzione.

Per la verità, senza insistere sulle moltissime cose che sono state dette in questa aula e che sono da noi ormai conosciute pressoché a memoria, a me sembra che basti per convincersi di ciò un fatto: la lettura della difesa proposta dall'onorevole Tanassi. Non dico cose nuove; sono state dette da altri forse in una maniera un po' più accalorata di quella che mi è naturale. Ritengo che basti questa lettura per rendersi conto che la tesi difensiva dell'onorevole Tanassi, oggi come oggi, è sfornita di argomenti di prova, non regge, non può essere accolta, il che non significa che non possa essere accolta domani nel luogo — ripeto ed insisto — naturale, cioè davanti al giudice costituzionale. L'onorevole Tanassi non nega che il pagamento sia avvenuto, non nega che dei fatti loschi siano stati compiuti, ma conduce la sua difesa preventiva su due elementi.

Come primo elemento sostiene che il denaro sicuramente non è giunto a lui e che il signor Ovidio Lefèbvre D'Ovidio, insieme al signor Cowden, in un accordo che egli definisce amabilmente « quello dei due cialtroni », abbiano intascato questo danaro.

Ebbene, come si fa a sostenere senza elementi di prova una tesi simile? Così come noi oggi non abbiamo elementi per essere sicuri della colpevolezza dell'onorevole Tanassi, non possiamo nemmeno accogliere la tesi « dei due cialtroni ». Cioè, siamo nel tipico momento in cui qualunque altro cittadino italiano che non sia un imputato « sacro » sarebbe rinviato a giudizio. Ovidio Lefèbvre D'Ovidio e Cowden si sono messi in tasca questi soldi? No, onorevoli colleghi, la tesi non regge, e non solo per ciò che è stato già detto da altri: vale a dire per il fatto che appare incredibile che il signor Cowden, il quale attualmente è ancora un esponente della *Lockheed*, abbia potuto compiere atti simili senza essere stato destituito. È una tesi che non regge, anche tenendo presente il tipo di attività espressa

dallo studio Lefèbvre, vale a dire dai fratelli Antonio e Ovidio, che indubbiamente queste operazioni hanno compiuto in concorso.

Noi non dobbiamo, da certi eccessi, passare agli eccessi opposti; non dobbiamo ritenere che dei corruttori, quali sono a mio parere i fratelli Lefèbvre D'Ovidio, siano per conseguenza, diciamo così, degli infami su tutta la linea. Essi svolgono notoriamente, almeno per chi è competente della materia, un'attività che molti di noi avvocati, ossequianti alla deontologia professionale, rifiutiamo di svolgere, ma che certamente non è svolta soltanto dai fratelli Lefèbvre D'Ovidio. Essi svolgono — è bene che lo diciamo chiaramente — una attività che è svolta da molti altri studi legali importanti, soprattutto a Roma ed a Milano: nello stesso modo, con le stesse coperture, con gli stessi sistemi ed agli stessi fini. Hanno cioè — per adoperare un termine caro allo stato maggiore — una loro « filosofia », una filosofia non dico etica, ma logica, la quale li induce a comportarsi con una certa correttezza formale, che è anche sostanziale nei riguardi dei loro clienti.

Noi possiamo deplorare che compiano, tradendo le regole che disciplinano i compiti dell'avvocato — cosa che non mi sembra sia stata ancora rilevata dai consigli dell'Ordine competenti —, un'attività di corruzione. Noi possiamo deplorarlo, ma non possiamo per questo ritenere che questa attività sia stata svolta alla maniera che a Napoli (se mi è permesso di citare la mia città) si dice del ladro che va con la scala addosso, cioè del ladro notturno che porta con sé la scala per poter compiere dei furtorelli negli appartamenti, posti al primo piano degli edifici che hanno le finestre aperte! No; i fratelli Lefèbvre D'Ovidio hanno una loro logica, una loro filosofia, una loro — diciamo così — etica interna (perché tutto è relativo); ed è assurdo ritenere che uno studio che si basa su certi principi, su certe notorietà, su certe fame, su certe stime (non da parte nostra, ovviamente, ma da parte di certi clienti interessati), possa aver organizzato una malefatta di questo genere.

Quindi, non solo per ciò che è stato detto da altri, ma anche per ciò che ho aggiunto io realisticamente, sulla base di una esperienza che tutti gli avvocati qui presenti riconosceranno non essere infondata, ritengo che la tesi dei due compari, dei due cial-

troni, di Ovidio Lefèbvre D'Ovidio che intasca tutto insieme con Cowden, o di Ovidio Lefèbvre D'Ovidio che addirittura riesce, come il ladro di Pisa, ad imbrogliare lo stesso Cowden e ad incassare il denaro egli soltanto, sia una tesi quanto meno molto discutibile. Tutto è possibile alla luce del sole, ma bisogna pur dimostrarlo!

Ecco il motivo per cui la tesi difensiva dell'onorevole Tanassi, oggi come oggi, non regge. Non regge, per carità, neppure la tesi tecnica, quella, cioè, basata sul fatto che i soldi della *Lockheed*, come dice il titolo dell'opuscolo difensivo, non sono andati a lui, ma altrove, e ciò attraverso la dimostrazione della destinazione assunta da certe rimesse giunte in Italia e da certe contro-rimesse, o rimesse di derivazione, che sono state operate dalle banche italiane, su ordine di Ovidio Lefèbvre D'Ovidio o del fratello Antonio, non ricordo bene, o di entrambi.

Per quanto sino ad oggi io non abbia mai esercitato attività di corruzione, so più o meno come si fanno queste cose, me ne rendo conto: che avvocato sarei se non lo sapessi, se non lo deplorassi sapendolo, se non lo sapessi deplorandolo? Ma la prima regola del riciclaggio è questa: il denaro non deve essere avviato direttamente all'ipotetico corrotto. Il denaro, ovviamente, viene sparso in maniera tanto più raffinata e tanto più atomizzata quanto migliore è l'organizzazione di uno studio legale; e lo studio legale Lefèbvre è, indiscutibilmente, uno studio meravigliosamente organizzato, come tutti sappiamo. Quindi, dimostrare che il denaro è andato a Tizio, è andato a Caio, è andato a Sempronio, sul piano formale non significa aver dimostrato che la corruzione non c'è stata.

Le regole del riciclaggio, ormai, sono note non solamente a noi avvocati, ma a tutti, perché si applicano in un campo vorrei dire concorrenziale, che è il campo delle rapine personali, il campo dei sequestri di persona. Voi tutti sapete, ormai — attraverso i giornali, naturalmente — come avvengono questi riciclaggi, con quante cautele questi signori — chissà, forse dietro suggerimento di abili studi legali —, con quanta abilità questi signori sequestratori di persone (siamo tutti signori!) operano per avere il denaro nel modo più pulito, nel modo più irricognoscibile che vi sia.

Ecco, dunque, il motivo per cui a me bastano questi elementi, che sono elementi decisivi, per dire che siamo di fronte ad

una ipotesi di reato la quale deve essere verificata, nel bene e nel male, nel positivo o nel negativo. Ma può essere verificata soltanto — aggiungo — dal giudice, vale a dire dalla Corte costituzionale.

A proposito del signor Cowden sorge addirittura in me una sorta di meraviglia per il fatto che questo Cowden viene presentato in modo contraddittorio dai due indiziati: per l'onorevole Tanassi Cowden è un briccone, Cowden è un furfante, Cowden è un mentitore, Cowden è persona a cui non si può assolutamente credere; e infatti la tesi dell'onorevole Tanassi l'abbiamo adesso ascoltata. Per il senatore Gui Cowden è una persona degna di fede, Cowden è una bravissima persona, Cowden è una persona che dice pane al pane e vino al vino, e che nell'*affidavit* del 7 gennaio ha detto: « Non mi risulta che l'onorevole Gui fosse colui al quale dovevano andare i soldi nel primo atto della nostra vicenda ».

Allora ci dobbiamo decidere: Cowden dev'essere creduto, come sostiene il senatore Gui, o non dev'essere creduto, come sostiene l'onorevole Tanassi? Se anche si sta profilando — a quanto pare — sul piano pratico, che è un piano estremamente irrazionale, una sorta di comunità di difesa tra i due indiziati Gui e Tanassi, tuttavia, sul piano logico, sul piano razionale, sul piano del diritto, la comunità di difesa, almeno per quanto riguarda la persona del Cowden, assolutamente è da escludere: o a Cowden si crede, e allora cercheremo di dare ragione a Gui; o a Cowden non si crede, e allora daremo torto a Gui e daremo forse ragione — forse, se gli altri elementi reggono — a Tanassi.

Volete che io vi parli con la massima sincerità, naturalmente sulla base delle mie impressioni personali, che non sono decisive in alcun modo, perché io non sono giudice, non ho veste di giudice, come non la avete voi, come non l'ha il Parlamento in questa sede? A mio parere Cowden è credibile; a mio parere ciò che ha detto Cowden può essere creduto; ed è nel nome di Cowden che io passo a parlare, sempre brevemente, della posizione del senatore Gui.

Avendo esaurito la rapida scorsa dell'atto secondo, io passo a trattare dell'atto primo, della prima corruzione consumata o tentata che si ipotizza vi sia stata tra il dicembre 1969 ed il marzo 1970.

Cowden, a mio parere, è credibile: se dovessi spendere parole sottili per esprime-

re la mia posizione nei confronti dei due imputati, nei riguardi dell'onorevole Tanassi ripeterei ciò che ho detto poc'anzi. Osssequiente alla Costituzione ed alle elementari regole di civiltà, non lo considero colpevole fino a quando non sarà dichiarato tale dal giudice naturale; e mi auguro che ciò non avvenga.

Per quanto riguarda il senatore Gui, non lo conosco personalmente e devo dire qualcosa di diverso. Sino a che non sopravvenga, malauguratamente, una sentenza di condanna del medesimo, lo ritengo una persona stimabile: ebbi modo di conoscerlo, in maniera non piacevole, come ministro della pubblica istruzione con il quale spesso ho polemizzato aspramente, appunto nell'esercizio delle sue funzioni precedenti quelle di ministro della difesa. Tutto mi è passato per la testa, fuorché di non rispettare questo uomo politico. Se celassi questo mio personale sentimento, questa mia impressione che, sul piano giuridico, lascia il tempo che trova, chiaramente sarei un disonesto. Non sono qui per accanirmi contro qualcuno, ma per recare il mio contributo alle argomentazioni prodotte sino ad oggi.

Anche a carico del senatore Gui — direi — esistono elementi di indizio che non ci autorizzano (vedo un avvocato che mi osserva) in base all'articolo 378 del codice di procedura penale, ad emettere una dichiarazione di assoluzione; non ci autorizzano assolutamente, perché gli elementi ci sono, pur non essendo sicuri.

Se si trattasse di argomenti sicuri, non ci occuperemmo della questione per un tempo che risale ormai a tredici mesi, come nella sua sofferenza ha precisato l'altro giorno, in un'intervista rilasciata ad un giornale, il senatore Gui; avremmo risolto già il caso da tempo, oppure no, ma per altri motivi. Viceversa, esistono dubbi consistenti. È indiscutibile che la famosa lettera di intenti del 15 gennaio 1970 sia stranamente coincidente con l'arrivo in Italia di una certa somma (2 milioni e 20 mila dollari, se non erro) destinata al pagamento della corruzione. Basterebbe questo solo elemento, senza attardarci su tutti gli altri, per indurci inevitabilmente alla conclusione che, sia pure con nostro dolore, noi non possiamo assolvere, o più precisamente prosciogliere, il senatore Gui. Non possiamo non rinviarlo al giudizio della Corte costituzionale.

Altri elementi concorrenti si inseriscono nella vicenda: forse sono combinazioni,

coincidenze, e me lo auguro. Tuttavia vi sono e, francamente, se volessi essere cattivo verso il senatore Gui e soprattutto verso la vostra pazienza già duramente provata dalla discussione di questi giorni, dovrei esaminare partitamente l'arringa difensiva pronunciata l'altro giorno dall'onorevole Pontello: arringa, mi si consenta, non estremamente apprezzabile. Di essa purtroppo resta traccia. Della cosiddetta « illustrazione » del documento di accusa, resta traccia perché in aula ci sono gli stenografi. A questo proposito, ricordo quanto mi dicevano alcuni famosi avvocati, soprattutto del passato, dell'epoca delle giurie in corte d'assise (per esempio, Genunzio Bentini, Giovanni Porzio, eccetera), i quali affermavano che delle arringhe non doveva rimanere traccia; esse debbono essere pronunciate nell'ambito dell'aula giudiziaria e devono poi sparire, perché guai se queste arringhe fossero registrate. L'arringa difensiva è fatta certamente di argomenti, ma anche di « tono », un tono che fa la musica; se, viceversa, noi leggiamo il discorso dell'onorevole Pontello — di cui abbiamo la traccia documentale — devo dire che il tono sarà stato anche buono, ma la musica no; il pentagramma non è affatto convincente, quando lo si rilegga.

L'onorevole Pontello fa principalmente leva su di un fatto, tralasciando tutto il resto. I 78 mila dollari (quelli famosi di Luigi Olivi) sono giunti in Italia, non si discute; ma esiste la prova che questi 78 mila dollari, che secondo quanto risulterebbe dai documenti americani erano indirizzati al *team* del precedente ministro, sono stati spesi da Luigi Olivi per pagare certi suoi creditori, certe determinate persone, una delle quali è il fratello, pagato con ricevuta datata, se ben ricordo, 26 gennaio 1970.

No, anche qui le regole del riciclaggio, che si connettono a certe operazioni, sono regole di cui non possiamo non tenere conto. Non dico affatto che il pagamento corruttore vi sia stato; dico che non è dimostrato che questo pagamento non vi sia stato.

Per quanto riguarda la ricevuta, ultima e salvatrice, quella rilasciata da Luigi Olivi al fratello, datata 26 gennaio del lontano 1970, mi permetto di insistere su quanto ha detto, in sede di rigida accusa e non in sede di attacco, il senatore D'Angelosante: mancava la prova certa della data. Chiaramente la prova non esiste. Non voglio giungere all'estremo induttivo del se-

natore D'Angelosante, il quale afferma che la ricevuta è falsa e che è stata fatta nel 1976 per salvare la situazione; ma la possibilità esiste perché la prova certa non esiste.

La prova certa di un documento esiste solo quando questo documento è chiuso da fatti esterni, che possono essere una registrazione notarile oppure la morte di colui che ha firmato il documento, eccetera. Se questa chiusura formale, esterna, materiale non esiste, dov'è il documento certo, la data certa? Questa non esiste! Mi si permetta di dire che la data certa non c'è!

PONTELLO, *Relatore*. Ci sono gli assegni, senatore Guarino!

GUARINO. La data dell'assegno è quella di emissione di un certo documento il quale è un mezzo non di pagamento di un debito (ecco il secondo punto), ma semplicemente un mezzo di pagamento, e basta. Si può pagare a titolo di baratto, a titolo di mutuo, a titolo di prestito, a titolo di donazione: dov'è scritto che quando si paga lo si fa sempre nei confronti di un debitore? È chiaro che quando si compie una operazione di questo genere, quale si attribuisce — ripeto, con spiacevole credibilità — al senatore Gui o meglio al suo *team*, ci si cautela attraverso il giro degli assegni, dei documenti e della firma sulle ricevute.

Questo dei 78 mila dollari di per sé non è un elemento importante — ormai siamo abituati a cifre molto più alte —, ma è un elemento indiziario di una possibilità, ed insisto sulla « possibilità », che noi non possiamo in buona fede combattere: vi è la possibilità che la corruzione vi sia stata.

La corruzione non consiste soltanto, come tutti sanno, nel dare denaro o altra utilità al corrotto da parte del corruttore; consiste, da parte del corrotto, nell'accettare la promessa. Basta l'accettazione della promessa, basta il compimento di una attività, in vista del possibile, eventuale arrivo di quel denaro, di quella tale utilità di cui parla il codice penale.

Anche qui, chi può dire che le cose siano andate realmente così? Chi, in coscienza, tra noi — anche tra i nemici personali del senatore Gui — può asserire una cosa del genere? Io certamente non me la sento, ma non mi sento nemmeno di escludere che gli indizi ci siano; e quindi, a termini di principi addirittura elementari

della procedura penale, io ritengo che il senatore Gui non possa, non essere rinviato al giudizio della Corte costituzionale.

A questo proposito, se mi è concesso, cito un'intervista che il senatore Gui, nella sua amarezza, che io comprendo pienamente — probabilmente io sarei molto più amareggiato di lui, al suo posto — ha reso pochi giorni fa, in termini quasi identici, a due noti giornalisti di due noti giornali italiani, Giampaolo Pansa e Gaetano Scardocchia. Vediamo che cosa ha detto il senatore Gui a queste persone quando gli hanno domandato: «Perché non chiede di essere rimesso al giudizio della Corte costituzionale, perché non rompe le acque per essere rimesso a questo giudizio?». Il senatore Gui ha risposto: «Non potete pretendere questo da me, perché la procedura è assurda: facendo le debite proporzioni, non si può pretendere che Gesù Cristo chieda a Ponzio Pilato di lavarsi le mani per poi essere così messo in croce. Io debbo difendere la mia innocenza».

Il punto fondamentale è questo. Il senatore Gui deve — come l'onorevole Tanassi — difendere la sua innocenza; ma proprio perché la deve difendere è evidente che non la può difendere attraverso la speranza di un voto di proscioglimento da parte di questa Assemblea. Il voto di proscioglimento non significa voto di assoluzione: il voto di proscioglimento è soltanto un voto il quale impedisce che si verifichino, sul piano pratico, dei « guai » nei riguardi dell'accusato, ma espone l'accusato per gli anni, per i decenni, e, quanto ai più noti personaggi, per l'eternità, a libelli del tipo di quello che è stato pubblicato in questi giorni: *Tutti gli uomini dell'Antilope*.

Per evitare una cosa del genere, che cosa deve fare un uomo onesto? Un uomo onesto deve chiedere che si accerti, da parte di chi soltanto lo può fare, la sua innocenza. Non siamo noi che possiamo accertare questa innocenza, anche se taluni di noi, dall'una e dall'altra parte dell'aula, sono vivamente interessati, elicamente, a che l'innocenza sia affermata. Io lo sono, in ogni caso. Ma non basta: occorre ottenere quel giudizio al quale, viceversa, inspiegabilmente, per una meditazione che non mi sembra accoglibile — e che spero egli possa modificare — il senatore Gui si sottrae.

Se avete ascoltato bene le parole di quella risposta agli intervistatori e se le

parole sono state riportate esattamente da questi, avete anche sentito, in ciò che ha detto il senatore Gui, una sorta di amarezza — che anche qui io condividerei — per essere stato egli preso in un meccanismo che, a suo giudizio, è più grande di lui, e che ne fa un'ostia sacrificale; ragione per la quale egli non vuole essere sacrificato. Non vuole essere sacrificato, e sa che l'unico sistema per sottrarsi al sacrificio è quello di correre l'alea in questa aula e non di correre l'alea molto più sicura del giudizio della Corte costituzionale.

Vi ho parlato del secondo atto — datemene atto, molto rapidamente —: l'atto Tanassi. Vi ho parlato del primo atto — riconosce temelo, altrettanto moderatamente e brevemente —: l'atto Gui. Io sento in queste parole del senatore Gui — ma posso sbagliare e, naturalmente, non posso sostituire la mia interpretazione alla sua — qualcosa che si riferisce al « prologo » della vicenda, un prologo che si chiama *Antelope*; un prologo che non è stato assolutamente sciolto, chiarito, scarnificato né dalla Commissione inquirente, perché non poteva farlo, né da noi perché non abbiamo elementi, a maggior ragione, per farlo. Un prologo che inevitabilmente — non è un fatto politico ciò che io dico, ma è una sicura previsione di una persona che in mezzo a queste cose ha sempre vissuto — verrà alla luce, e che è quello che, malgrado il proscioglimento anticipato (diciamo così) del terzo indiziato di questa procedura — indiziato di cui non è il caso di fare il nome, perché non deve esserne fatto il nome in quest'aula —, può essere esaminato soltanto dalla Corte costituzionale.

È al giudizio della Corte costituzionale che noi dobbiamo rimettere l'esame di tutta la vicenda, la quale si compone di un prologo, di un primo e di un secondo atto. Può darsi che il primo e il secondo atto siano notevolmente ridimensionati dall'indagine relativa al prologo, ed io mi auguro che quest'ultima sia fatta, checché possa succedere. Infatti, l'amicizia è una cosa, ma la giustizia è un'altra cosa. Noi siamo in quest'aula, e vi auguro — non a me, a voi — di rimanervi cent'anni. Ma, comunque, fra cento anni certamente non ci saremo: me ne darete atto. Tuttavia, rimane qualche cosa che deve essere salvata; e questo qualcosa, stando per lo meno alla logica della nostra Costituzione, non può

essere salvato se non attraverso un giudizio.

Ecco il motivo per cui ribadisco quanto ho affermato sin dall'inizio in assoluta coscienza ed in piena serenità. Pur se per uno degli indiziati la cosa personalmente mi fa dispiacere, io ritengo che altro non possiamo fare, se non votare per la rimessione del senatore Gui e dell'onorevole Tannassi alla Corte costituzionale. (*Applausi all'estrema sinistra e a sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mancino. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, confesso di incontrare qualche difficoltà a parlare in quest'aula in una occasione come questa, dalla quale non solo la pubblica opinione, ma anche ciascuno di noi si attende una risposta complessivamente convincente ad una vicenda fatta di intrighi e di sospetti, di sottili manovre e di grandi « distinguo ». Accanto all'esigenza diffusa di sapere la verità, se cioè qualcuno che ci ha governato abbia sconfinato nell'illecito, traendone profitto per sé e per il suo partito, c'è la cinica indifferenza di chi sa tutto e, in nome di un manicheismo assai spesso ricorrente, o ha già assolto o ha già condannato. A questa indifferenza — confessiamolo — siamo pervenuti grazie alla smisurata spavalderia fatta montare durante la vigilia elettorale del 20 giugno 1976 che culminò — il senatore D'Angelosante non se ne abbia — nelle millanterie del soldato spaccone di plautiana memoria che, di ritorno dagli USA, ove si era recato per indagare, gridò a squarciagola di avere le prove per emettere mandati di cattura a carico di capi di Governo e di ministri, di corrotti e di corruttori. Che poi le prove siano penosamente crollate, perché — collega Guarino — si trattava solo di « speranze di prove » o — mi si faccia passare l'espressione — di « prove putative », farneticate nella fervida mente di un aspirante vincitore di una battaglia di costume, finalizzata ad interessi elettorali ed a manovre di sorpasso politico, oggi non conta, onorevoli colleghi.

Ma la reazione nel paese fu netta ed aspra, e senza precedenti fu la condotta di forze politiche cui oggi conviene, dopo i colpi bassi inferti ieri, fare appello, perché si stia un po' tutti nel binario del rapporto processuale, senza sconfinare. L'appello va certamente raccolto, anche se ricordare il

clima nel quale prese corpo la clamorosa e sconcertante vicenda dello scandalo *Lockheed* non ha voluto e non vuole significare arroganza politica, come si afferma da qualche parte, ma doverosa puntualizzazione di comportamenti anomali legati ad aprioristici giudizi di colpevolezza.

È il rischio che si corre anche in questa occasione: parliamo in un'aula destinata ai dibattiti politici, nella quale le forze politiche si confrontano e si scontrano sulle grandi linee dello sviluppo della società e fanno perciò valere linee generali di indirizzo, capaci di provocare adesioni permanenti da parte di ciascuno anche sui singoli problemi, in forza di una strategia complessiva, finalizzata alla realizzazione del più vasto disegno di organizzazione della società.

La distinzione, perciò, e la divisione sono avvenimenti se non necessari, certamente ricorrenti, essendo diversi il progetto di organizzazione e le modalità di realizzazione del progetto stesso di organizzazione della comunità nazionale. Quindi cade in un'aula impropria ed in maniera surrettizia una fase particolare di un rapporto processuale penale che, pur nella consapevolezza che ha scosso per un certo lasso di tempo le fondamenta stesse dello Stato ed ha sconvolto la pubblica opinione, lascia tuttavia ampio spazio alla indifferenza dei più, come ora abbiamo avuto occasione di registrare dall'intervento del senatore Guarino, in forza di quel preconconcetto giudizio che ci fa essere — speriamo solo per poco ancora — innocentisti e colpevolisti per fedeltà alla parte politica che rappresentiamo e difendiamo.

Il processo a carico di membri del Governo che siano sospettati di essere incorsi, nell'esercizio del loro mandato, in illeciti penali, voleva essere, nei sani propositi dei Costituenti, una speciale procedura coperta da garanzie riferite direttamente all'esigenza di tutela dei superiori interessi dello Stato e dei suoi massimi livelli istituzionali e affidata al giudizio dei loro pari, secondo un antico principio inglese.

Anche alla luce della scarsa esperienza di questa complessa procedura, questo speciale processo rischia di essere privo di ogni garanzia di obiettività, di uguaglianza e di imparzialità della legge e del giudice stesso rispetto a tutti i protagonisti della vicenda giudiziaria.

Altri hanno già parlato, in quest'aula e fuori di quest'aula, delle gravi anomalie

di questo processo penale speciale che, attivato da organi politici in grado di valutare (cito l'onorevole Cossiga) la gravità del procedimento di accusa e l'opportunità del suo promovimento, affida il suo svolgimento ad un solo grado di giurisdizione, anche se del prestigio della Corte costituzionale, senatore Guarino, integrata però da un numero di membri superiore a quello che normalmente la compone.

Altri ancora, meglio di me, hanno scritto ed hanno parlato della grave disparità di trattamento dei « laici » imputati di concorso in reati cosiddetti ministeriali. Non reputo di dover spendere più di una riga per sottolineare la grave incongruenza sistematica, la forte violazione dei principi costituzionali, la sommaria deliberazione senza contraddittorio del loro rinvio dinanzi alla Corte costituzionale, l'unicità della giurisdizione, l'assenza di un riferimento costituzionale e la possibilità di sottrarre cittadini al giudice naturale in ipotesi di reati consumati in concorso con membri del Governo.

Ho svolto questi argomenti, onorevoli colleghi, senza alcun intento dilatorio. So bene che eccezioni di incostituzionalità, in questa sede, pur tanto solenne, non possono essere sollevate e, se sollevate, sarebbero improponibili, come giustamente ha deciso in apertura della seduta il Presidente Ingrao. So anche di non avere interesse a guadagnare tempo e di avere, anche dal partito cui mi onoro di appartenere, viva sollecitazione ad argomentare con stretta attinenza ai tempi processuali, ad evitare che un uomo della dignità e della onestà di Luigi Gui — a favore del quale spenderò, nei limiti delle mie modeste forze, una qualche considerazione difensiva — abbia ulteriormente a soffrire amarezze che non merita ed una dilacerazione morale che la fedeltà ai principi di un uso corretto delle funzioni di governo non avrebbe dovuto procurargli.

Non mi sembra giusto, e non è né politicamente onesto né giuridicamente consentito, non esprimere una attenta valutazione dei fatti e, pertanto, non cogliere implicazioni di vario ordine: umane, personali, generali e particolari, di cui il giudizio che a noi spetta sarà anticipatore scrupoloso. Proprio la specialità della procedura, che ora abbiamo visto quanto precaria e non rispondente alle esigenze poste chiaramente dalla Carta costituzionale, ci conferisce doveri particolari. Dobbiamo essere attenti a

non farci prendere la mano da orgoglio di partito. Ho già sentito in quest'aula, signor Presidente, che se la deliberazione di messa in stato d'accusa è atto politico, e se ognuno dei componenti delle due Camere riunite in seduta comune risponde al partito di appartenenza, piuttosto che alla propria coscienza di cittadino che giudica un suo pari, tanto varrebbe andare direttamente avanti alla Corte costituzionale, come ha sollecitato il senatore Guarino, ritenendo inutile anche il dibattito in questa Assemblea, dal momento che il gruppo della democrazia cristiana non ha la forza numerica di evitare le conseguenze delle conclusioni rassegnate al Parlamento dalla Commissione inquirente.

Non mi pare giusto che si possa ragionare in maniera tanto errata anche dal punto di vista giuridico. A tanto sono però pervenute alcune recenti prese di posizione di forze politiche le quali, piuttosto che affidare al libero convincimento di ciascun parlamentare la valutazione dell'opportunità di coinvolgere ugualmente l'onorevole Rumor nel procedimento di messa in stato d'accusa, hanno deciso in nome della logica di partito, quasi che il giudizio sulla onestà o sulla disonestà di una persona si possa dare per decreto o attraverso l'uso accorto di un *computer* addomesticato.

La regola costituzionale, secondo cui ognuno di noi rappresenta la nazione ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato, a fronte della rilevanza sempre più incalzante delle forze politiche (che io mi permetto di considerare positiva ai fini del consolidamento della libertà e della democrazia nel nostro paese), quella regola costituzionale — ripeto — non c'è dubbio che debba essere fatta valere in questa così solenne quanto delicata situazione, se è vero, come è vero, che il rispetto della persona umana, della sua dignità e della sua onorabilità è il fondamento stesso della libertà e della democrazia.

Con questi sentimenti ho letto le carte processuali, traendone il convincimento della completa estraneità del senatore Luigi Gui alla vicenda *Lockheed*. Invero, non sussistono dubbi sul grado di obsolescenza dei C-119 e sulla esigenza non ulteriormente procrastinabile di ammodernamento delle nostre linee di trasporto aereo. L'usura del tempo e il non ottimale stato di conservazione giocarono contro l'ulteriore utilizzazione di aerei denominati « bare volan-

ti», per via delle frequenti tragedie cui gli equipaggi andarono incontro. La direzione generale delle costruzioni delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali si fece carico del problema con relazioni inviate allo stato maggiore dell'aeronautica il 20 ottobre 1967 e il 4 settembre 1968, rappresentando la necessità improcrastinabile di un ammodernamento rapido e integrale delle linee di trasporto aereo, denunciando che i C-119 avevano le ore contate.

Costarmaereo, nella relazione del 20 ottobre 1967, intitolata « Determinazione della vita residua del C-119 », assegna a questi aerei altri 5 o 6 anni di vita, sottolineandone i rischi di caduta e l'ironia degli alleati di fronte alla impossibilità di poter impiegare aerei che improvvisamente erano soggetti a guasti tecnici.

Certo, è documentato che la NATO fissò per il gennaio 1970 la data entro cui i C-119 dovevano considerarsi inadatti ai servizi di organizzazione difensiva, di cui il nostro paese era parte. La relazione d'accusa dell'Inquirente su questo punto non è per niente attendibile, sembrandomi al contrario superficiale e ispirata a provincialismo taccagno e di maniera. Ed ancor oggi si utilizza ancora qualche C-119, senatore D'Angelosante; ma la curiosità di conoscere il numero complessivo ancora in perfetto stato di conservazione e di uso non consente di ritenere che l'ammodernamento delle nostre linee di trasporto non rivestisse carattere di urgenza e di indifferibilità.

La natura difensiva della NATO, nei confronti della quale ci sono diritti e doveri da parte del nostro paese, non deve mai farci cadere nella tentazione di considerare di scala inferiore — e perciò differibili — le occorrenze del nostro paese in chiave di strutture tecniche per fronteggiare le necessità militari e civili del trasporto aereo. Un giudizio *a posteriori*, secondo cui ancora oggi una vera e propria emergenza non c'è stata e quindi l'urgenza era molto relativa, spiegherebbe con il senno del poi la superficialità con cui i problemi difensivi vengono affrontati e sono stati affrontati dalla maggioranza della Commissione inquirente.

Esperti assumono che all'epoca le scelte possibili fossero limitate a tre tipi di aerei: al *Buffalo* canadese, che costava circa 130 mila al chilo; al *Transall C-160* tedesco, che costava 103 mila lire al chilo; all'*Hercules C-130*, che costava 62 mila lire al chilo. Se gli esperti non sono stati smen-

ti (e neppure il senatore D'Angelosante è riuscito a smentirli) e le loro considerazioni tecniche meritano di essere accolte, le conclusioni sono ovvie. Gli *Hercules C-130*, per efficienza e per rendimento, non conoscevano rivali e il prezzo di acquisto altamente concorrenziale completava un quadro di riferimento tale da non ammettere dubbi sulla scelta.

Nella relazione dell'Inquirente però si dà risalto al fatto che già nel 1964 la *Lockheed* aveva proposto un accordo di produzione con l'industria italiana e che le autorità militari italiane avevano ritenuto di assegnare un aspetto prioritario alla acquisizione di un velivolo da trasporto a breve raggio e di volersi orientare in direzione della realizzazione di un progetto nazionale, capace di assecondare questi orientamenti.

La sottolineatura del dubbio che, se non fosse stata prescelta la *Lockheed*, con molta verosimiglianza l'industria nazionale avrebbe ovviato alle esigenze di ammodernamento, non ha consistenza, in quanto, anche se fosse stata incoraggiata la costruzione del G-222 — così si chiamano questi nostri aerei — avremmo potuto acquisire alcuni esemplari, ma non l'intera occorrenza del fabbisogno generale.

Certo, sarà anche probabile una interdipendenza tra scelte tecniche, operate con l'acquisto dei C-130, e definizione del programma di costruzione dei G-222, realizzabile, quest'ultimo, con la partecipazione delle maggiori industrie avioniche nazionali; gli stessi tempi di realizzazione sono stati certamente condizionati da esigenze di compatibilità finanziaria del nostro mai assicurante bilancio statale.

Ma come non rilevare lo stato di sperimentazione delle nostre industrie avioniche in tema di costruzione di modelli di velivoli, a determinare il quale concorre certamente la preoccupazione, da parte degli organi tecnici della difesa, di creare apparecchi capaci di rispondere alle esigenze di polivalenza operativa della marina e dell'esercito, se, a seguito di varie prove, soltanto il 2 marzo 1976 il generale Gottone poteva prevedere che « il primo reparto di G-222 sarà operativo forse alla fine del 1977, se non addirittura nel 1978 »? Come è possibile, ancora, sostenere che nessuna sostanziale compensazione industriale sarebbe stata conseguita dalle nostre industrie, a seguito degli accordi stipulati dal nostro paese per l'acquisto de-

gli *Hercules C-130*, se fra le condizioni poste nella lettera di intenti firmata dal ministro Gui c'era chiaro ed esplicito il riferimento a contropartite in commesse, che la *Lockheed* avrebbe dovuto offrire in favore delle industrie italiane?

Ho parlato dello stato delle nostre dotazioni aeree, della qualità degli *Hercules C-130*, ho effettuato raffronti con altri aerei, ho accennato ai nostri *G-222*. Per dimostrare quanto sia fuorviante la relazione di accusa sul tema della scelta degli *Hercules*, a me preme sottolineare che il 30 ottobre 1969 il ministro Gui, nello scrivere al Presidente del Consiglio, subordinava il suo eventuale assenso all'acquisto prospettato di altro modello aereo alla risoluzione del programma di realizzazione del *G-222*. Non deve sfuggire, dunque, agli onorevoli colleghi la circostanza che per l'acquisto di 14 *C-130* sono stati spesi 40 miliardi, mentre gli stanziamenti fino ad ora disposti per i 44 *G-222* ammontano a 251 miliardi, in un rapporto di 1 a 2 per ogni apparecchio: e non è differenza di scarso conto in una situazione generale niente affatto rassicurante, oggi come ieri.

La relazione di accusa — giova rilevarlo — collega il mutamento di indirizzo dello stato maggiore dell'aeronautica in tema di esigenze del trasporto aereo all'interesse di guidare tutto il complesso procedimento amministrativo in direzione degli *Hercules C-130*: una premessa ideologica, funzionale all'acquisto di quel modello di aereo.

Il sospetto è inconsistente, come abbiamo avuto occasione di vedere insieme, ed è rivelatore di un costume di doppiezza che è causa di tanto disagio morale nel nostro paese: per stare ai fatti, bisognerebbe provare — come non ha saputo fare l'accusa — che fra le varie offerte, interne ed estere, ragioni tecniche e valutazioni economiche comparative avrebbero dovuto orientare diversamente le scelte.

Si muove accusa alla nuova « filosofia » dello stato maggiore dell'aeronautica, ma non si offrono elementi convincenti di accusa. Perché gli *Hercules* e non i *G-222*? Perché gli *Hercules* e non i *Buffalo*, i *Transall*, gli *Stol*, o altre diavolerie in sigle od etichette esotiche, dal forte richiamo mitico del *west* o delle tecnologie più avanzate? Questo avrebbe dovuto dire l'accusa, con prove documentali, sia sul piano delle convenienze tecniche, sia sul piano delle comparazioni economiche. Avrebbe dovuto, cioè, dimostrare, senatore Guarino, che era

sbagliato distinguere, in tema di trasporto aereo, tra esigenze di carattere logistico ed esigenze di carattere tattico, in quanto alle due esigenze si sarebbe potuto soccorrere attraverso l'utilizzazione di uno stesso modello di aereo; che non era vero che a soddisfare le esigenze di carattere logistico soccorrono soltanto i *C-130* e i *Transall*, mentre le esigenze di carattere tattico sono soddisfatte, onorevole Felisetti, dai *G-222*, dagli *Andover*, dai *Buffalo* e dai *Bréguet 941*; o addirittura che il nostro paese non ha bisogno di soddisfare l'una o l'altra esigenza, o addirittura nessuna delle due; che le « bare volanti » potevano rimanere nel patrimonio difensivo del nostro paese anche se continuavano a mietere vittime od alimentavano il nostro non certo trascurabile patrimonio archeologico.

Questo avrebbe dovuto dire l'accusa — e non lo ha detto — con argomentazioni convincenti. E non ha detto neppure, una volta riscontrate e non ricusate esigenze di carattere logistico accanto ad esigenze di carattere tattico, che la scelta è avvenuta non più perché si trattava di due modelli diversi, *C-130* e *G-222*, ma perché la scelta era tra *C-130* e *Transall* da una parte e *G-222*, *Andover*, *Buffalo* e *Bréguet* dall'altra. E ciò non è rilievo di poco conto, in quanto con queste considerazioni, e con le altre fatte prima, cade il castello di carta di una montatura accusatoria nei confronti del senatore Gui, reputato colpevole di avere favorito la società *Lockheed* a danno delle nostre industrie, o di avere ritardato comunque il programma di realizzazione dei *G-222* che abbiamo visto capaci solo di soddisfare esigenze di carattere tattico e non anche logistico della nostra difesa.

Ma tant'è, onorevoli colleghi. Se sarà offerta la prova — senza invertirne l'onere, senatore Guarino, che resta del senatore D'Angelosante e della maggioranza politica che l'ha seguito —, se sarà offerta la prova — dicevo — della assoluta estraneità dell'allora ministro Gui sia alle fasi di presa di coscienza, da parte degli organi tecnici della difesa, delle esigenze di ammodernamento delle dotazioni aeree, sia alle fasi iniziali delle trattative con la società *Lockheed*, ognuno di noi — questo è anche un augurio accompagnato alla speranza di recuperare quella che non a caso è definita « grazia di Stato » — voterà contro le conclusioni della Commissione inquirente e restituirà ad un uomo, estraneo ad ogni patteggiamento eventualmente parallelo alle

procedure ufficiali, quella onorabilità che questa vicenda ha messo in ombra ed alla quale egli ha diritto di tenere come valore inestimabile, non guastato durante la sua lunga e prestigiosa carriera politica.

È in atti la prova che, nel settembre 1968, la *Lockheed* invia per la prima volta le sue proposte ed offerte al generale Nicolò, articolate in piani di consegna, secondo il numero di aerei commissionato e con l'indicazione del prezzo approssimativo rapportato alla consistenza degli acquisti.

È in atti la prova che soltanto in data 9 agosto 1969 il capo di stato maggiore dell'aeronautica informa il ministro Gui, con una dettagliata relazione, della urgenza di procedere all'ammodernamento dei mezzi di trasporto, dell'impossibilità di contare sui *G-222*, del criterio della tripartizione dei mezzi di trasporto (elicotteri, compiti logistici e tattici), del fatto che unica alternativa al *C-130* è il *Transall*.

Intanto, fino al giorno in cui il ministro Gui venne dettagliatamente informato — che sia stato informato la prima volta il 9 agosto 1969 è ricavato anche da un documento di Costarmaereo del 25 novembre 1969 — gli organi tecnici della difesa nel settembre 1968 esaminano la possibilità di coprire con il solo *G-222* l'intera gamma delle esigenze del trasporto aereo; nel dicembre 1968 redigono uno studio preliminare sui vari modelli suscettibili di scelta ed effettuano approcci informativi con la *Lockheed* e i *Transall*; nel febbraio 1969 (Costarmaereo) riferiscono sulle prime trattative con la *Lockheed* e sui prezzi richiesti; nel marzo-maggio 1969 propongono una coproduzione di *C-130* con la Aerfer di Pomigliano (lo stato maggiore, ma con il parere negativo di Costarmaereo); nel luglio 1969 indicano nel *C-130* l'aereo da prescegliere (quarto servizio logistico dello stato maggiore dell'aeronautica).

Ce n'è abbastanza, come è facile rilevare, per provare non apoditticamente che il procedimento formativo della proposta in linea tecnica vede completamente estraneo il ministro Gui. Ma c'è di più. Dopo la lettera del 9 agosto 1969 del capo di stato maggiore dell'aeronautica al ministro Gui, trascorrono 69 giorni prima che il comitato dei capi di stato maggiore, in data 17 ottobre 1969, deliberi la necessità di acquistare subito sedici *C-130* dei venti occorrenti. Quale fretta dunque? Il ministro Gui informa intanto il Presidente del Consiglio Rumor il 10 ottobre 1969, convoca il comi-

tato dei capi di stato maggiore per scrupolo e zelo, oltre che per obbligo di ufficio, per fare riscontrare la validità delle prospettate esigenze di ammodernamento delle dotazioni aeree e della scelta tecnica del modello di aereo. Informa il Presidente del Consiglio Rumor dell'orientamento e delle decisioni del comitato e riferisce, in data 26 novembre 1969, alla Commissione difesa della Camera di queste scelte del comitato dei capi di stato maggiore.

Frenetica corsa, questa, senatore D'Angelosante? O una serie di atti responsabili, meditati, almeno quelli del ministro Gui, nel rispetto delle regole formali e con in più lo scrupolo anche di un eccesso di prudenza?

Il Presidente del Consiglio Rumor alla lettera del ministro Gui risponde dopo 50 giorni (69 giorni una volta, 50 giorni una seconda volta), prendendo atto interlocutoriamente della questione! Il ministro Gui esprime, con altra lettera, la sua intenzione di voler bloccare la *Lockheed* sulle proposte di prezzo, mentre si definisce la questione finanziaria in un apposito incontro tra Presidente del Consiglio e ministro del tesoro.

Con questo intendimento e con questo spirito va perciò vista la lettera d'intenti, onorevole Felisetti, inviata il 15 gennaio 1970 alla *Lockheed*, nella quale chiaramente viene precisato che al contratto di fornitura si potrà pervenire soltanto dopo aver reperito i fondi occorrenti.

Quando la *Lockheed*, ritenendo di poter rimuovere gli ultimi ostacoli, comunica con lettera del 20 febbraio 1970 di aver dato inizio alla costruzione degli aerei, il ministro Gui, messo al corrente da Costarmaereo della forzatura della società americana dei termini dell'accordo, in data 5 marzo 1970 denuncia a chiare lettere che l'iniziativa è stata assunta senza il consenso del Governo italiano e, perciò, a rischio e pericolo della stessa società.

Corruzione in tutto questo, onorevoli colleghi? Certo, mi rendo conto che, dal punto di vista del diritto, la correttezza della procedura amministrativa non esclude la consumazione del reato di corruzione. Ma dov'è la prova della corruzione, senatore D'Angelosante? Dov'è la certezza che il senatore Gui non solo pose in essere atti — si badi — contrari ai doveri d'ufficio — questo è il capo di accusa — ma li pose in essere in corrispettivo del pagamento o

della promessa di pagamento o per sé o per gli altri?

Dov'è la certezza, che si può formare anche attraverso una serie di chiari indizi, che il senatore Gui pose in essere un accordo venale in vista del compimento del fatto illegittimo?

Questo è un procedimento, onorevoli colleghi, nel quale spetta all'accusa dare la dimostrazione del fatto illegittimo della fornitura di aerei, e del compimento del fatto illegittimo stesso in cambio di danaro o di una qualche utilità.

Il senatore professor Guarino ci ha insegnato invece che bisogna offrire la prova *ex adverso*, cioè bisogna provare di non aver mai ricevuto danaro, anziché provare, dall'altra parte, di aver corrotto un ministro verso pagamento di danaro. Mi dispiace, proprio per la devozione particolare che mi lega nei confronti di uno dei miei maestri del diritto.

GUARRA. Il senatore Guarino non è professore di diritto penale!

MANCINO. Ma egli ha parlato di lungo esercizio di attività professionale, e ci ha regalato anche una lezione, però *de jure condendo*, anche in ordine all'onere della prova.

Ci si potrebbe fermare alla constatazione, onorevoli colleghi, che la prova accusatoria è completamente venuta meno ed invocare una decisione di estraneità del ministro Gui rispetto ai fatti contestatigli. Siamo nel campo del diritto penale e, rilevando che la Corte costituzionale dovrà giudicare fatti penalmente rilevanti, dovremmo stare alle regole del gioco, ma anche alle regole della dottrina. Tuttavia il senatore Gui non ha interesse ad accontentarsi di denunciare la carenza di ogni e qualunque prova della sua colpevolezza, ed ha voluto perciò dare spiegazione di ogni suo comportamento. Per altro, questo vuole la pubblica opinione, per recuperare ad un rapporto fiduciario un uomo politico sul quale sia caduto il sospetto di essere stato corrotto.

Si è ricordato più volte l'incontro del ministro Gui con i dirigenti della *Lockheed*. Si è discusso tanto dell'esistenza di rapporti tra il senatore Gui e Lefèbvre D'Ovidio; si è parlato anche di Luigi Olivi e della conoscenza tra quest'ultimo e lo stesso Gui: ma nessuno è stato in grado di affermare che il senatore Gui avesse avuto, all'epoca,

rapporti diretti e personali sia con dirigenti della società, sia con i fratelli Lefèbvre D'Ovidio, sia con Luigi Olivi.

Altri hanno già detto, più autorevolmente di me, dei rapporti Lefèbvre-Olivi-*Lockheed*: non vorrei attardarmi molto su di essi. Ma vorrei dire poche cose. Non è messa in dubbio la circostanza dell'incontro, avvenuto il 14 dicembre 1969, fra il senatore Gui, Ovidio Lefèbvre D'Ovidio, Kotchian ed Egan, a seguito di un appuntamento richiesto alla segreteria del ministro da Luigi Olivi. Questo incontro acquista nella relazione di accusa grande significato, anche se interviene a cose ormai fatte, sia sul fronte della corruzione o del millantato credito, sia sul fronte della procedura preliminare e necessaria all'acquisto dei *C-130*.

Abbiamo già detto che il senatore Gui viene a conoscenza delle determinazioni degli organi tecnici del Ministero della difesa, in ordine alla necessità di ammodernamento delle dotazioni aeree ed alla scelta dei *C-130*, soltanto nell'agosto 1969. Dopo tale data, e prima dell'incontro con i funzionari della *Lockheed*, vengono poste in essere procedure diverse, ma idonee a consentire di poter concludere che la volontà di procedere all'acquisto degli *Hercules C-130* si era ormai già formata a livello di ministro e di Ministero della difesa: la procedura tecnico-amministrativa si era di già perfezionata; il Governo, attraverso i contatti e le lettere ufficiali tra il ministro Gui ed il Presidente del Consiglio, era già deciso a procedere all'acquisto; il Parlamento era stato posto a conoscenza in due occasioni - Commissione difesa del Senato e Commissione difesa della Camera - di questa scelta.

Ora, se è incontestabile, dal punto di vista giuridico, che il reato di corruzione esige, per essere consumato, l'esistenza di un momento unitario nel rapporto tra illegittimità del fatto ed azione o promessa corruttrice, immaginano gli onorevoli colleghi coerente con il fine di perseguire l'obiettivo di una retribuzione indebita il comportamento di un ministro corrotto il quale - senza conoscere uomini della *Lockheed*, senza avere rapporti con Lefèbvre D'Ovidio, senza avere ancora ipotizzato incontri per il tramite di Luigi Olivi, che neppure ancora conosce - ha già posto in essere, direttamente o indirettamente, nei limiti delle proprie competenze e nel rispetto delle procedure militari, atti conclu-

denti e difficilmente modificabili - se non attraverso nuovi e sempre complessi, e perciò lunghi, procedimenti - in direzione dell'acquisto degli aerei americani?

Un ministro siffatto, che per altro era a parte anche dell'imminenza di una crisi di Governo per ricostruire il quadro organico del centro-sinistra, o è un improvvido aspirante corrotto, che corre solamente il rischio di favorire, senza corrispettivo, una società, o - com'è nel caso di Gui - è un estraneo ai canali paralleli che si sono formati attorno alla questione della fornitura degli aerei.

I Lefèbvre D'Ovidio, e soltanto loro, quando hanno compreso di non poter neppure accedere nella stanza del ministro ed hanno chiaro il presagio che senza la copertura finanziaria e un più favorevole atteggiamento del ministro Gui difficilmente si sarebbe potuta ottenere la lettera di intenti, inventano l'interlocutore, il Luigi Olivi.

Gui non lo conosce. E perché dovrebbe conoscerlo? Perché è fratello di un parlamentare amico? E dov'è detto che i fratelli dei parlamentari debbano essere necessariamente conosciuti? E, nell'ipotesi di rapporti, l'Inquirente non avrebbe potuto andare nella direzione anche del ritrovamento di una qualche fotografia di cerimonie ufficiali - e ce ne sono state, nel Veneto - alla presenza del ministro Gui? Niente di tutto questo, senatore D'Angelosante, a riprova della verità di quanto ha affermato il senatore Gui, e cioè che non c'era alcun rapporto, alcuna conoscenza tra lui e Luigi Olivi.

Ma il fatto di essere fratello di un parlamentare, che chiede un appuntamento, perché non dovrebbe essere considerato da parte dei Lefèbvre D'Ovidio occasione sufficiente per favorire l'incontro, per favorire cioè l'incontro *Lockheed*-Lefèbvre-Gui e per dare la prova ai dirigenti della *Lockheed* che la fornitura è ancora possibile, che con Gui c'è possibilità di contattare e di concordare, che tutto, cioè, procede secondo i piani stabiliti, ignaro Gui?

Che l'Ikaria abbia incassato 78 mila dollari - che l'onorevole Pontello ha dimostrato egregiamente come e da chi siano stati percepiti - nulla aggiunge al giudizio: sono perfettamente d'accordo questa volta con il senatore D'Angelosante quando afferma che, una volta deciso di pagare tangenti, alla *Lockheed* poco interessava chi incassava, ministro o *team* del

ministro, canali interni o canali esterni. La società sapeva di dover pagare un prezzo, a chi non aveva importanza, se pagare un prezzo serviva ad avere la commessa.

Lefèbvre D'Ovidio, che era maestro della psicologia degli americani, ha puntato su Olivi e sulla sua disponibilità a procurare un incontro. È stato pagato, Olivi, in proporzione, più dello stesso Lefèbvre? Questo è il prezzo di mercato in chiave di utilità marginale, senatore D'Angelosante.

Ma Gui che c'entra in tutto questo se, dopo aver ricevuto gli americani, diventa ancora più prudente e scrive la lettera di intenti a precise condizioni, favorevoli all'amministrazione dello Stato, ma non certo alla società americana? Gui non c'entra, al punto che, quando la *Lockheed* scriverà poi che ha dato inizio alla costruzione, fermerà tutto. Un corrotto che blocca un contratto di fornitura o è un ingenuo o è un calunniato. I fatti dimostreranno che l'allora ministro Gui fu soltanto vittima delle congiure dei Lefèbvre D'Ovidio e di quant'altri con questi ebbero rapporti diretti a realizzare il fine criminoso.

Questi sono i fatti, senatore D'Angelosante: *hic Rhodus, hic salta*.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, non direi tutto se non guardassi un momento solo - e mi avvio alla conclusione - al di là della vicenda Gui. Proprio la consapevolezza delle sua estraneità, il mio maturato convincimento - maturato sulle carte processuali - della sua innocenza mi stimolano ad un'ultima riflessione ad alta voce.

Troppi sospetti intorno all'attività della pubblica amministrazione e una serie di comportamenti illeciti, paralleli il più delle volte a procedure ineccepibili dal punto di vista formale, chiamano in causa la capacità del sistema di sapersi rigenerare. In un paese come il nostro, onorevole Felisetti, definito « patria del diritto », dobbiamo inventare meccanismi diversi per porre gli atti discrezionali della pubblica amministrazione al riparo degli arbitri, delle pratiche di millanteria, degli illeciti corruttori, ma anche dei semplici sospetti. L'atto discrezionale, cioè, va disciplinato nel senso che possa essere posto in essere immune da vizi formali e circondato da una serie di garanzie oggettive e di rigorose cautele che lo facciano essere anche sostanzialmente « pulito »: oggi che il po-

tere discrezionale, soprattutto sui temi economici, allarga il suo ambito di intervento e la pubblica amministrazione si vede viepiù oberata di competenze manageriali, abbiamo bisogno di un meccanismo diverso che riveda la tradizionale equazione tra discrezionalità ed insindacabilità, tra valutazione autonoma ed arbitrio.

Questo è compito nostro, è compito del legislatore: predisponiamoci ad adempierlo con la consapevolezza di contribuire a rimuovere tanti sospetti e ad eliminare tante maldicenze intorno alla classe politica, quando questa si comporta dignitosamente ed onestamente. Una semplice ventata di fiducia non basta. Non c'è in quest'aula — e bisogna ritrovarlo — il clima di laica sacertà che dovrebbe inquadrare un atto processuale; non c'è la solennità forse crudele che accompagna e precede il formarsi di un giudizio sugli atti di un uomo. E ciò per ritrovare equilibri interni di partito o, mi sia consentito, per rispondere nel modo più ipocrita alla domanda di pulizia che sorge dal paese.

Ebbene, io credo che non è certo con sommarietà di giudizio, con preconstituita volontà di processare che si risponde a quella domanda. Una classe dirigente deve avere il coraggio di giudicarsi e giudicare, quando è l'ora, rifiutando la sommarietà dei pareri e recuperando la forza e la civiltà delle sue stesse tradizioni culturali che espressero, nel diritto e nella testimonianza nobile della sua applicazione, una delle loro più significanti articolazioni.

Questi valori, questi incontrovertibili dati di comune civiltà, mi sembrano largamente profanati nella polemica che ha preceduto questo dibattito. La sensazione che si processi un « regime » è netta se non, come in alcuni titoli ed in certe affermazioni, addirittura dichiarata. Ora, non si contesta a nessuno il diritto di indulgere alla radiografia di un regime. Ciò che sembra aberrante, e che pure avviene, è che si strumentalizzi la vicenda di un uomo per avvalorare il giudizio su una classe dirigente; che si alteri profondamente il carattere della stessa attività giurisdizionale che andiamo svolgendo per far prevalere interessi politici di parte.

La vigilia ha visto i piatti dell'antica bilancia della giustizia pencolare sotto il peso delle risoluzioni di segreterie di partiti; vacillare sotto l'urto di disinvolute motivazioni di atteggiamenti (poco importa se colpevolisti od innocentisti), che affonda-

vano le loro radici non in un'analisi dei fatti, ma in necessità di ordine politico.

Sarebbe non solo ipocrita, ma aberrante rinunciare a compiere il nostro dovere: la domanda di pulizia che ci viene dall'opinione pubblica non è una richiesta di giudizi sommari, né di decimazione immotivata. Se lo fosse, non potremmo ascoltarla, a pena di veder crollare secoli di civiltà giuridica nel rogo sacrificale necessario alla indistinta volontà di purificazione. Siamo anche giudici di uomini, deliberando; non possiamo nascondere di esserlo e dobbiamo esercitarne con serenità le funzioni. Manderemo, infatti, dinanzi alla Corte costituzionale imputati non perché siano semplicemente e puramente giudicati, ma perché ciò avvenga in base ad una rubrica precisa di specifiche imputazioni di corruzione.

Per farlo, onorevoli colleghi, occorre che (ribaltando una celebre frase di Montesquieu) quando la giustizia entra in Parlamento, ne esca la politica, almeno quella deteriore. Sapremo farlo? Lo scandalismo è un'arma che paga, almeno a tempi brevi. L'occasione è ghiotta per trasformare le dimensioni ed allargare gli orizzonti del giudizio che ci compete. Si vuole un imputato perché serve, ed io sto qui a testimoniare — umilmente — che prima dell'imputato serve un processo; occorre che questa fase del processo, la quale — al di là di ogni sottile categorizzazione giuridica ci vuole e ci vede anche giudici — sia celebrata nella coscienza di ciascuno di noi, prima che nella liturgia della votazione.

Ci sono prove sufficienti per rinviare Luigi Gui alla Corte costituzionale? Ci sono — chiediamoci almeno — indizi concordanti che, pur senza assurgere a corposità di prova concludente, facciano balenare il sospetto, lo indirizzino e ne legittimino, financo come ipotesi, la sussistenza?

A me sembra, onorevoli colleghi, che le carte processuali non ne indichino. Dirò di più: a me sembra che il lavoro della Commissione inquirente ci offra testimonianze di comportamenti che solo cavillosità preconcette di accusatori d'ufficio possono non ritenere altrettante prove di completa estraneità e di totale ignoranza dei maneggi Lockheed.

Il senatore Gui ci chiede oggi, come ha il diritto di chiedere ciascun cittadino alla giustizia del suo paese, un giudizio sereno. Quest'uomo, chiuso nella solitudine che è di tutti coloro su cui grava l'attesa lunga e tormentata del riconoscimento del-

la propria integrità morale, ci chiede il minimo, l'irrinunciabile: una decisione che veda lui imputato e noi giudici, senza diaframmi che falsino queste posizioni, senza strumentalismi che avviltino la nostra funzione, senza ragioni di parte che ammorbino il nostro giudizio.

Noi dobbiamo rispondere a questa richiesta con dignità. Né possiamo cedere alla tentazione, che fu di Pilato, di mandare ad altri il giudizio. Non laviamoci le mani nell'ipocrisia, senatore Guarino. Rinviare a giudizio un uomo — lo sappiamo — è già una condanna. Lo è, con maggiore evidenza, in questo caso, offerto alla pubblica opinione sotto i riflettori di una curiosità e di una partecipazione morbosa.

È stato scritto che giudicare un uomo è sempre una prevaricazione. Giudicarlo senza suscitare dalla propria libertà individuale la forza del convincimento, sarebbe barbarie (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Spagnoli. Ne ha facoltà.

SPAGNOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori e deputati, la rilevanza e l'ampiezza del dibattito che da due giorni si svolge sulla vicenda *Lockheed*, l'attenzione con la quale esso è seguito dall'opinione pubblica sono, a mio avviso, certamente da collegarsi alla profonda ripercussione che discende dai fatti nei quali la vicenda *Lockheed* si concreta.

Un grave atto di corruzione, come tale accertato all'unanimità dalla Commissione inquirente; un atto di corruzione che ha investito taluni vertici del nostro apparato militare e delle nostre strutture di governo. Risultanze, anche queste, sulle quali la Commissione inquirente si è pure pronunciata in senso positivo, sia pure con diverse maggioranze. Un fatto grave, dunque, accaduto in un determinato periodo della vita del nostro paese sul quale l'opinione pubblica ha avanzato, sin dai primi momenti, una giusta richiesta di verità, di chiarezza, un'indagine seria e approfondita e l'applicazione di una giustizia serena ma ferma. Una richiesta tanto più valida e sentita perché lo scandalo *Lockheed* ha inciso in un settore delicatissimo, come quello che attiene alla nostra sicurezza militare ed ha profondamente ferito la nostra dignità, la dignità nazionale.

È un fatto grave e sconcertante che l'azione corruttrice di una multinazionale straniera sia riuscita a penetrare nelle strutture politiche e amministrative del nostro paese fino ai loro vertici, e che il nostro prestigio sia stato così pesantemente colpito.

Per questo la vicenda *Lockheed* ha assunto rilevanza così grande; per questo il lungo lavoro della Commissione inquirente, le sue conclusioni, al termine di un approfondito dibattito, sono valide. Esse mettono in luce l'esistenza di indizi rilevanti, univoci, convergenti e, in taluni casi, di vere e proprie prove nei confronti degli ex ministri Gui e Tanassi, dell'ex capo di stato maggiore Fanali e di altri personaggi, che forse non è giusto ritenere minori. E minori non sono coloro che, come Crociani e Lefèbvre, hanno svolto un ruolo notevole nella vicenda, anche in relazione alla posizione che essi hanno rivestito nella vita economica del nostro paese, al sistema di rapporti, di amicizie, di protezioni di cui essi hanno sempre goduto; direi di più, alla rappresentazione emblematica di un deterioro sistema di potere che è stata ragione non secondaria della penetrazione della stessa azione corruttrice da parte della *Lockheed*.

Io penso che il rinvio del procedimento alla Corte costituzionale sia un atto che risponde profondamente a quanto è emerso dalla lunga e complessa indagine. Risponde alla funzione del Parlamento, che è quella dell'accusa e non del giudizio; risponde ad una esigenza di uguaglianza e al modo con cui una democrazia moderna sa affrontare anche vicende difficili e amare, non rinchiudendosi, ma aprendosi al dibattito, alla chiarezza, alla capacità di fare giustiziati nei confronti di chiunque, senza capi espiatori, ma senza privilegi o impunità.

Crede che debba ritenersi innanzitutto positivo il fatto che la Commissione inquirente, sia pure con inevitabili limiti e forse deficienze ma comunque con pieno impegno, sia riuscita a svolgere il proprio compito e a rispondere all'esigenza di chiarezza e di approfondimento che è sorta dal paese nel momento stesso in cui è scoppiato lo scandalo *Lockheed*. Crede sia positivo il fatto che la Commissione inquirente, sulla quale pesano le ombre di una inconsulta passata gestione, abbia potuto portare a termine il suo compito entro limiti ragionevoli di tempo, abbia assunto proprie conclusioni, abbia portato alla conoscenza dei mille parlamentari e dell'opinione

ne pubblica un'imponente mole di materiale raccolto.

Ho ritenuto sempre che fosse necessario, durante il lungo lavoro della Commissione inquirente, avere un approccio a questa delicatissima vicenda che fosse il più possibile legato ai fatti, alle risultanze, all'oggettività, pur tenendo conto della specialità dell'organo e della sua composizione, del carattere dei reati e delle vicende che dobbiamo discutere e in relazione alle quali dobbiamo decidere.

Credo sia giusto mantenere il più possibile il dibattito in questi termini. La gravità dei fatti, la notorietà degli uomini che vi sono implicati non giustificano affatto i richiami conturbanti al quadro politico, al turbamento dei rapporti tra forze politiche, né, tanto meno, devono essere strumento di reazioni emotive o irrazionali.

Dicevo prima che una democrazia moderna deve saper affrontare con fermezza, ma anche con serenità, queste vicende e superarle avendo come punto di vista fondamentale una retta applicazione della legge, un profondo senso della giustizia, dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, al di sopra di ogni tentazione di ricorrere al privilegio e all'impunità, ma nell'ambito della valutazione politica degli interessi lesi (ed è questo il motivo fondamentale della scelta del Parlamento per la prima fase del procedimento d'accusa); e deve saperle risolvere colpendo ed emarginando i processi patologici che vi si sono determinati, e non già ignorandoli o vedendoli soltanto per quella parte che può soddisfare interessi contingenti.

Si è trattato, dicevo, di un grave atto di corruzione che, per raggiungere i propri obiettivi, è penetrato in gangli decisivi del potere politico, nei nostri apparati militari; ed ha potuto, purtroppo, grazie alla forza del denaro, modificare scelte, intervenire su indirizzi, su orientamenti, in un settore delicatissimo come quello che attiene alla nostra sicurezza militare, e non solo alla nostra sicurezza militare, ma anche ad un ramo di notevole importanza della nostra produzione industriale, come quello dell'industria aeronautica.

Non è azzardato dire che il caso degli *Hercules* può non essere stato il solo in tema di forniture militari. Tanto ciò è vero, tanto ciò risponde ad impressioni diffuse, che il Parlamento si occuperà, in sede di Commissione d'inchiesta, di questo delicato problema.

Ma la stessa Commissione inquirente se ne è investita sia pure per poco tempo soltanto, nel momento in cui stranamente — tutti i colleghi lo ricordano —, ma forse neppure tanto stranamente approdò dinanzi ad essa la vicenda dei fondi neri Montedison, che prese proprio lo spunto da una fornitura di materiale da guerra fasullo. Ed è ancora indicativo il fatto che la Commissione inquirente abbia deciso di rimettere gli atti che si riferiscono alla vicenda dei *P-3* — vicenda sulla quale tornerò — all'autorità giudiziaria ordinaria, in relazione all'esistenza di indizi che fanno ritenere che vi siano dei fatti di rilevanza penale.

Ma la questione degli *Hercules* comporta problemi seri, come dicevo, che hanno investito, in momenti importanti, settori delicati; scelte che possono essere state condizionate dalla corruzione, dalla speculazione, dal profitto di potenti forze economiche — e non soltanto economiche — straniere.

La prova è dunque importante per il Parlamento, e costituisce il punto rivelatore della concezione e della maturità del nostro sistema democratico, della sua capacità di mantenere consenso, fiducia, credibilità. Ed è per questo che il Parlamento deve strettamente ancorarsi al suo compito, che è quello di organo di accusa e non di organo giudicante, evitando tentazioni di assumere ruoli che non gli competono. Se il Parlamento mette in stato di accusa è perché svolge questa funzione, che non è una funzione giurisdizionale. Il che non significa affatto che il suo approccio al dibattito debba essere unilaterale o parziale, ma soltanto che l'ottica nella quale il procedimento deve essere considerato in questa fase è diversa, e l'obiettivo deve pur sempre avere riguardo all'esistenza di indizi sufficienti per rimettere gli atti al giudice che deve giudicare e dinanzi al quale il procedimento stesso trova la sua fase conclusiva. Questo è il processo penale di accusa, così come lo delinea la nostra Costituzione, ed è ad esso che dobbiamo attenerci, rispettando e non distorcendone le finalità, i compiti e le ragioni ispiratrici.

Questo processo, onorevoli colleghi, è stato sottoposto nel suo complesso e nelle singole fasi a critiche vivaci, talune giuste, altre molto meno. In particolare, l'istituto della Commissione inquirente è stato oggetto di vivaci ed aspri appunti. Mi si permetterà di soffermarmi brevemente su questi aspetti, anche perché credo che non

sia inutile, già nella fase di questo dibattito, aprire una discussione sulle prospettive della Commissione inquirente per quanto riguarda la riforma del suo ordinamento, nella speranza che non accada quanto avvenne in occasione del caso Trabucchi, allorché si parlò, e molto, di riforma della Commissione inquirente nel corso del dibattito, salvo poi, trascorsa la vicenda parlamentare, lasciare tutto nel dimenticatoio.

Credo che la scelta di fondo che è stata fatta dal legislatore costituente sia una scelta giusta. Quasi dappertutto, in tutti i paesi del mondo, i reati commessi dai ministri hanno un momento parlamentare, anche se poi il momento giurisdizionale vero e proprio, sarà affrontato dalla Corte suprema o dalla Corte costituzionale o da altro ramo del Parlamento. E la ragione di fondo è che, per giudicare reati ministeriali che sono tipicamente politici — per non parlare poi dei reati di attentato alla Costituzione, commessi dal Capo dello Stato —, occorre un organo che alla elevatezza della sua composizione congiunga le attitudini necessarie a meglio valutare l'esatta portata dei fatti delittuosi.

Questa scelta fu fortemente sottolineata in sede di Assemblea costituente e nessuno — badate — vi si oppose, neppure coloro che oggi, anche dall'alto di una lunga esperienza non solo parlamentare, ma anche per avere rivestito altissime cariche nella Repubblica, affermano che laddove entra la politica la giustizia non è possibile. Tale affermazione — mi si consenta — è piuttosto singolare, nel momento in cui la cultura moderna sa benissimo che non esiste una giustizia asettica ed astratta e che anche chi compie, per ragioni professionali, compiti o attività giurisdizionali immette nell'ambito della sua funzione quella che è la sua concezione della vita e del mondo, nonché i riflessi dei suoi orientamenti politici di fondo.

Ma si badi bene: se in sede di Assemblea costituente vi fu qualcuno che contestò il fatto che il giudizio finale dovesse essere rimesso alla Corte costituzionale fu proprio l'onorevole Preti, della stessa corrente di pensiero e di partito dell'onorevole Saragat, il quale allora disse che si era fatta una costituzione che dava un larghissimo spazio ai giudici, che si era fatto, in qualche modo, il governo dei giudici. Quindi, perché rimettere il giudizio alla Corte costituzionale che era un organo composto fondamentalmente di giudici? Piuttosto,

doveva essere il Parlamento — riunito in alta corte di giustizia — ad affrontare i dibattiti e ad assumere le decisioni nei procedimenti che riguardavano i reati dei ministri e del Presidente della Repubblica.

Dopo questa eccezione sollevata dall'onorevole Preti, fatta propria dall'onorevole Fausto Gullo, Costantino Mortati, che allora presiedeva l'apposita Commissione, ritenne di dover modificare l'assetto della Corte costituzionale in sede di procedimenti di accusa adottando una composizione allargata con la partecipazione anche di 16 membri aggiunti.

Ho ricordato tutto questo per dimostrare come tale scelta e tale tradizione, che risalgono in Italia allo Statuto albertino e che si rinvengono negli ordinamenti anche degli altri paesi europei e non soltanto europei, siano giuste, per cui ad esse occorre restare legati, non solo per la difficoltà di cambiare la Costituzione, ma perché non mi persuadono affatto, onorevoli colleghi, i diversi orientamenti che sono stati di recente adombrati: né quello di rimettere tutto al magistrato ordinario, né, tanto meno, quello di creare una apposita sezione della Corte costituzionale che si dovrebbe occupare dell'istruttoria da rimettere, poi, allo stesso organo per la fase decisoria.

Non credo che il Parlamento possa essere spogliato, come organo politico, del suo diritto di compiere una valutazione anche politica dei fatti, quando questi investano, come i reati ministeriali, momenti politici ed interessi politicamente rilevanti. Ma da chi è stato commesso lo sbaglio: dal costituente o, successivamente, da altri?

La scelta del legislatore costituente fu distorta dai legislatori che gli succedettero, e non tanto dalla legge costituzionale n. 1 dell'11 marzo 1953, che prevede giustamente la necessità di una Commissione inquirente che in qualche modo svolgesse un lavoro di cernita e di filtro rispetto al complesso delle denunce infondate di mitomani, di grafomani, di gente che ha bisogno di accusare pur di accusare nella maniera più infondata, ma dalla legge ordinaria n. 20 del 25 gennaio 1962, che disciplinò la Commissione inquirente, e dal regolamento per i procedimenti di accusa che pure configurò compiutamente l'ordinamento e le funzioni affidandole compiti non propri, decisionali — espropriando il Parlamento — soprattutto quando tali compiti